

## **TI\_GERICHTE 38.2021.21 vom 6. November 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-11-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2021.21\\_d20201106](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2021.21_d20201106)

FR: TI\_GERICHTE 38.2021.21 du 6 novembre 2020

IT: TI\_GERICHTE 38.2021.21 del 6 novembre 2020

### **Regeste**

Ricorso al TCA contro decisione su opposizione con cui la Cassa ha confermato il rifiuto a ILR (conteggio trasmesso in violazione dell'art. 38 cpv. 1 LADI)

### **Erwägungen**

#### **E. 22**

dicembre 2020 – dopo aver chiesto alla RA 1 di trasmettere una procura debitamente sottoscritta dalla ricorrente in suo favore (cfr. doc. 12), poi inviata da quest'ultima il 22 dicembre 2020 (cfr. doc. 13) – ha sottoposto alla rappresentante della RI 1 i seguenti quesiti: " (...) Ha qualche prova relativa all'invio del conteggio di luglio 2020, effettuato, secondo le sue indicazioni, in data 2 ottobre 2020? In che data è arrivato il sollecito della ditta alla vostra fiduciaria (per e-mail o tramite telefonata)?" (cfr. doc. 14) Questo il riscontro fornito dalla RA 1 in data 8 gennaio 2021: " (...) Non abbiamo purtroppo una prova relativa all'invio della domanda di rimborso per il mese di luglio. Non essendoci l'obbligo di un invio di conferma di ricezione abbiamo inviato la documentazione per posta A. Alleghiamo però la corrispondenza intercorsa all'interno della nostra azienda dove si evince che la documentazione era stata allestita e inviata per conoscenza al nostro cliente Signor \_\_\_\_\_. Il cliente ha chiesto una verifica dello stato della pratica verbalmente (tramite telefonata con il titolare Sig. \_\_\_\_\_) il 05.11.2020. Abbiamo quindi preso subito contatto con la Cassa di disoccupazione di \_\_\_\_\_ (come dimostra anche l'e-mail inviata lo stesso giorno)." (cfr. doc. 15) Dalla corrispondenza interna alla RA 1 testé indicata, e meglio dalla mail trasmessa il 23 ottobre 2020 d (presumibilmente in uso ad un (presumibilmente in uso al titolare), emerge quanto segue: " Ciao \_\_\_\_\_, come richiesto per RI 1 ti allego: - Copia modulo domanda lavoro ridotto luglio 2020 da consegnare a \_\_\_\_\_ - Copia allegato alla domanda di lavoro ridotto - File excel con i calcoli per l'allestimento della busta paga di \_\_\_\_\_ con i conguagli degli assegni familiari di formazione di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ e con le indennità del lavoro ridotto di aprile, maggio e luglio." (cfr. doc. 16) 2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia, innanzitutto, che il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza delle stesse (cfr. STF 9C\_495/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 6.1.; STF 8C\_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 8C\_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C\_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C\_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STF P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). In particolare per costante dottrina e giurisprudenza, l'onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale (cfr. STF B

109/05 del 27 gennaio 2006 consid. 2.4.; DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, *Le insidie di un invio non raccomandato*, in RTT 1974, pag. 65segg.). Pertanto, se l'interessato non è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportarne le conseguenze giuridiche (cfr. STF 8C\_747/2018 del 20 marzo 2019; STF 8C\_237/2017 del 4 ottobre 2017 consid. 5.3.; E. Catenazzi, op. cit., pag. 67; cfr., pure, A. Borella, *L'affiliation à l'assurance-maladie sociale suisse*, Losanna 1993, pag. 288). In concreto, si rileva che, d'un lato, la parte ricorrente non ha apportato alcuna prova riguardo all'effettivo invio all'amministrazione della "domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto" a valere per il mese di luglio 2020 entro il termine di cui all'art. 38 cpv. 1 LADI e, d'altro lato, che la mail interna alla RA 1, prodotta a pretesa comprova del fatto che "la documentazione era stata allestita e inviata per conoscenza al nostro cliente Signor \_\_\_\_\_" non è, indicativa del tempestivo invio della domanda alla Cassa, bensì conferma un semplice scambio di comunicazioni interno alla rappresentante della RI 1. Da quanto appena esposto, il TCA deve concludere che la domanda d'indennità per lavoro ridotto per il mese di luglio 2020 non è stata consegnata alla Posta (o altrimenti trasmessa all'amministrazione) nel termine di cui all'art. 38 cpv. 1 LADI ed è, quindi tardiva. È vero che non esiste un obbligo di trasmettere all'amministrazione la documentazione necessaria con conferma di spedizione, essendo sufficiente un invio tramite posta semplice (cfr. doc. I p.to 5; III; consid. 1.4.; 1.5.). È altrettanto vero, tuttavia, che, come evidenziato dalla Cassa (cfr. doc. III; consid. 1.5.), l'insorgente avrebbe potuto garantirsi la prova dell'invio dei documenti determinanti per il diritto alle indennità per lavoro ridotto, a maggior ragione in un periodo di "estrema necessità" (cfr. consid. I p.to 6; consid. 1.4.) come quello connesso alla pandemia, utilizzando la posta raccomandata o la posta A Plus - meno dispendiosa - che attesta la notificazione elettronicamente, quando l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario (cfr. STF 8C\_559/2018 del 26 novembre 2018 consid. 3.3.). Nel caso di specie, questa Corte ritiene, inoltre, che, non essendo ravvisabili validi motivi che rendano scusabile l'inoltro tardivo della domanda, non sono dati i presupposti per restituire il termine per far valere il diritto all'indennità per lavoro ridotto. Per quanto attiene alla censura ricorsuale secondo cui il rifiuto del versamento delle indennità per un'asserita intempestività della relativa domanda costituisce un formalismo eccessivo, tenuto conto segnatamente del contesto particolare connesso alla pandemia Sars Covid-19 che ha costretto numerosi datori di lavoro a chiedere le ILR (cfr. doc. I; consid. 1.4.), giova osservare che il formalismo eccessivo è una forma particolare di diniego di giustizia formale vietato dagli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU. Esso è ravvisabile nell'ipotesi in cui per una determinata procedura sono predisposte delle regole rigide, senza che simile rigore sia materialmente giustificato. La giurisprudenza ha certo sempre affermato che le regole di procedura sono necessarie nell'istituzione delle vie di diritto ai fini di assicurare un decorso della procedura conformemente al principio della parità di trattamento, nonché per garantire l'applicazione del diritto materiale. Le esigenze formali non sono quindi in contrasto con l'art. 29 cpv. 1 Cost.: vi è infatti formalismo eccessivo, come ricordato dalla parte ricorrente (cfr. doc. I), solo qualora l'applicazione rigorosa delle regole di procedura non è giustificata da nessun interesse degno di protezione, diventa un fine a sé stante e impedisce o complica in modo insostenibile la realizzazione del diritto materiale (cfr. STF 8D\_6/2016 del 1° giugno 2017 consid. 3.1.-3.2.; STF 9C\_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 7.1. e riferimenti ivi menzionati; STF 9C\_923/2009 del 10 maggio 2010 consid. 4.1.1., pubblicata in SVR 2010 IV Nr. 62 pag. 189 segg.). In concreto il termine di tre mesi contemplato all'art. 38 cpv. 1 LADI non costituisce una semplice prescrizione d'ordine, ma ha carattere perentorio. Il mancato

rispetto del termine previsto dalla legge per fare valere il diritto, provoca del resto l'estinzione del diritto alle prestazioni (cfr. consid. 2.2.; 2.3.). La decisione della Cassa non viola, pertanto, il principio del divieto di formalismo eccessivo. Va infine ricordato che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C\_126/2019 del 5 marzo 2019; STF 9C\_739/2018 del 14 febbraio 2019; STF 8C\_787/2018 del 17 dicembre 2018; STF 8C\_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C\_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C\_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2016 24 del 25 agosto 2016; STCA 38.2014.69 del 24 giugno 2015; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006). 2.7. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “ La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell'ambito delle assicurazioni sociali. L'indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera f bis contempla l'addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell'assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”). Secondo l'art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto, il ricorso è del

## **E. 25**

marzo 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.8 dell'8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.